REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/897 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 ([2]) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nonché gli importi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([3]).

(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), uno Stato membro ha deciso, nel proprio piano strategico della PAC, di ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per gli anni civili dal 2023 al 2026 e di trasferire al FEASR il prodotto stimato della riduzione risultante.

(4) Conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi Stati membri hanno deciso, nei propri piani strategici della PAC, di trasferire, per gli anni civili dal 2023 al 2026, una determinata percentuale delle proprie dotazioni per i pagamenti diretti verso le dotazioni per il FEASR.

(5) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi Stati membri hanno deciso, nei propri piani strategici della PAC, di trasferire, per gli anni civili 2024-2027, una determinata percentuale delle proprie dotazioni per il FEASR verso le proprie dotazioni per i pagamenti diretti.

(6) Le dotazioni pertinenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115, nonché la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale di cui all'allegato XI di tale regolamento sono state adeguate di conseguenza mediante il regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione ([5]).

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 8).

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

([4]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 1).

(7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(8) È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli anni dal 2024 al 2027 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

(milioni di EUR)

Esercizio	Importi messi a disposizione del FEASR		Importi trasferiti dal FEASR	Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
	Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	
2021	1 099,539	58,165	600,658	40 367,954
2022	1 086,292	57,919	525,400	40 638,189
2023	1 277,253	55,858	507,322	40 692,211
	Articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115	Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115	Articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115	
2024	1 632,136	5,000	590,214	40 602,078
2025	1 702,286	5,000	590,214	40 664,928
2026	1 807,987	5,000	590,214	40 690,227
2027	1 981,419	5,000	590,214	40 650,795»